

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/1

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000003	30/04/2024

OGGETTO: Tribunale di Trani. R.G. n. 6759/14. Sentenza n. 938/2019 del 16.04.2019. Corte d'Appello di Bari. R.G. n. 886/2019. Sentenza n. 2216/2021 del 30.12.2021. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20240000013 DEL 12/04/2024
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 18/04/2024 09:09 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 29/04/2024 15:45 Luigi ROSSI

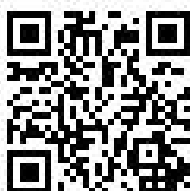
Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 30/04/2024 14:20 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 29/04/2024 15:50 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/04/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 30/04/2024 14:25

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Trani. R.G. n. 6759/14. Sentenza n. 938/2019 del 16.04.2019. Corte d'Appello di Bari. R.G. n. 886/2019. Sentenza n. 2216/2021 del 30.12.2021. Esecuzione.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/1

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con ricorso per ATP, R.G. n. 1976/2014, regolarmente notificato alla Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 di Barletta, i ricorrenti, coniuge e figli, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Trani la nomina di CTU, al fine dell'accertamento del nesso causale tra la cura prestata in ospedale ed il danno subito dalla dante causa, che portava al suo decesso; il CTU nominato affermava la responsabilità della struttura sanitaria;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, R.G. n. 6759/2014, i ricorrenti, sul presupposto del conseguito accertamento di responsabilità nel decesso della propria congiunta, chiedevano al Tribunale di Trani la condanna della Gestione Liquidatoria della ex USL BA/1 di Barletta al risarcimento di tutti i danni subiti;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza della pretesa e, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU medico-legale;
- il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di rinnovazione della CTU e con sentenza n. 938/2019 pubblicata il 16.04.2019, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, nello specifico € 235.300,97 in favore del coniuge, € 217.279,18 in favore di una delle figlie, ed € 191.987,16 in favore di ciascuno dei restanti tre figli, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; condannava altresì la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 alla refusione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari e poneva le spese della CTU espletata nel procedimento di ATP a carico della parte convenuta;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 impugnava la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Bari, insistendo per la rinnovazione della CTU e concludendo per la revoca della

sentenza, attesa l'assoluta assenza di presupposti risarcitori, oltre che il ricalcolo della quantificazione del risarcimento del danno; si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio; il giudizio era rubricato al R.G. n. 886/2019;

- la Corte d'Appello di Bari, respingeva l'istanza di rinnovazione della perizia e, con sentenza n. 2216/2021 pubblicata il 30.12.2021:
 - rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado;
 - condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 a rifondere in favore dei difensori distrattari anche le spese del secondo grado di giudizio.

CONSIDERATO CHE

- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 non impugnava la sentenza di secondo grado in quanto confermativa, in fatto ed in diritto di quella di primo grado, cosicché il ricorso in Cassazione non avrebbe superato il filtro di inammissibilità, per "sentenza doppia conforme";
- con nota pec del 31.01.2022, acclarata al prot. n. 13120 di pari data, la Struttura Burocratico Legale quantificava le somme spettanti a ciascuno degli eredi comunicandole ai difensori e al contempo li invitava a trasmettere i documenti d'identità, i codici IBAN dei c/c loro intestati su cui far affluire le somme dovute, nonché copia di fattura o proforma relativa alle spese processuali;
- a distanza di tempo, con pec del 08.02.2024, acquisita al prot. az. n. 20268 del 09.02.2024, uno dei due difensori riscontrava la nota della SBL ed inviava la documentazione richiesta.

DATO ATTO CHE

- la SBL, con nota prot. n. 60869/22 del 21.09.2022, comunicava alla AGRF l'elenco delle cause nelle quali risultava convenuta una Gestione Liquidatoria ex USL, ivi compreso il giudizio oggetto del presente atto deliberativo, per le quali la SBL stimava il fabbisogno finanziario in ipotesi di soccombenza;
- la SBL, con nota prot. n. 25394/24 del 02.04.2024, comunicava all'AGRF che era in procinto di dare esecuzione alle sentenze oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO

- pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore degli eredi e dei difensori delle somme riconosciute dal Tribunale di Trani con sentenza n. 938/2019 e dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 2216/2021, meglio dettagliati nel *modello privacy*.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa,

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto della sentenza n. 938/2019 del Tribunale di Trani e della sentenza n. 2216/2021 della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore degli eredi la complessiva somma di € 1.036.090,87 a titolo di risarcimento danni e interessi legali, come da allegato modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di liquidare e conseguentemente pagare in favore dei difensori la complessiva somma di € 84.067,19 a titolo di compenso professionale, come da allegato modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 1.120.158,06, venga attinta dal "Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata nell'anno 2016;
- di trasmettere il presente provvedimento agli attori, per il tramite dei difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, esecutivi della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 455/2014.

PROFILI CONTABILI☒ RILEVANTE, a valere su:☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
fondo risch - fondo rischi per le gestioni liquidatorie	2016	1.120.158,06

☒ CONTIENE liquidazione☐ NON Contiene Liquidazione**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 12/04/2024 13:07
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 12/04/2024 14:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 15/04/2024 10:27